

**Accreditamento iniziale di istituzioni AFAM non statali  
ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 212/2005**

**Parere definitivo ANVUR  
Istituto "Polimoda" di Firenze**

Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 230  
del 2 ottobre 2025

## PREMESSA

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, “*Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.*”, e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, dei commi 2 e 5, nell'ambito dei procedimenti finalizzati all'autorizzazione a rilasciare titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) da parte di Istituzioni non statali instaurati da Istituzioni non statali nonché da Accademie già abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento didattico, l'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) è chiamata a esprimersi in ordine all'adeguatezza delle strutture, delle risorse finanziarie e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tali fini, l'ANVUR può avvalersi di esperti della valutazione ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d), del D.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76.

Il presente parere è rilasciato dall'ANVUR tenuto conto:

- della nota MIUR n. 1071 del 1° febbraio 2021, recante “*Indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l'istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212*”;
- delle Linee guida per l'accreditamento iniziale di nuove Istituzioni non statali AFAM, approvate dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR in data 11 febbraio 2021.

L'Istituto “Polimoda” di Firenze ha formulato, per l'a.a. 2024/2025, istanza di accreditamento iniziale ex art. 11 D.P.R. n. 212/2005 relativamente ai corsi di diploma accademico di primo livello in Fashion Marketing Management (DIPL02) e Fashion Design Management (DIPL02) per il tramite della piattaforma informatica indicata nella nota MIUR n. 6310/2024.

Con nota n. 3304 dell'11 marzo 2025 il MUR ha comunicato all'Agenzia il parere favorevole del CNAM e ha richiesto la valutazione di propria competenza.

Per la valutazione dell'istanza, l'ANVUR ha costituito una Commissione di Esperti per il settore AFAM (di seguito CEV-AFAM) con delibera del Consiglio Direttivo n. 84 del 3 aprile 2025.

A seguito dell'esame da parte della CEV-AFAM della documentazione caricata nella piattaforma informatica, in data 29 maggio 2025 l'ANVUR ha richiesto all'Istituto un'integrazione documentale relativa a:

- abbinamenti insegnamento/docente e distribuzione quote di CFA per docenti titolari dichiarate in piattaforma;
- stato attuale degli spazi disponibili e connessa riorganizzazione delle attività didattiche;
- bilancio consuntivo almeno relativo all'a.a. 2022/2023, e, se disponibili, verbali del CdA di approvazione dei bilanci.

In data 9 giugno 2025 l'Istituto ha fornito la documentazione richiesta.

All'esito della valutazione della documentazione in questione da parte della CEV-AFAM, con delibera del Consiglio Direttivo n. 150 del 9 luglio 2025 l'ANVUR ha espresso parere negativo sull'istanza di accreditamento iniziale dell'Istituto “Polimoda”. Il parere in questione è stato comunicato all'Istituto dal M.U.R. ai sensi dell'art. 10-*bis* L. n. 241/1990 con nota n. 9306 del 24 luglio 2025.

In data 31 luglio 2025 l'Istituto “Polimoda” ha trasmesso le proprie controdeduzioni al parere negativo di cui alla ridetta delibera n. 150/2025.

Le osservazioni trasmesse dall'Istituto sono state esaminate dalla CEV-AFAM costituita con delibera del Consiglio Direttivo n. 84 del 3 aprile 2025. Con il presente documento il Consiglio Direttivo dell'Agenzia conclude la procedura di valutazione dell'istanza in questione ed esprime il parere definitivo sulla richiesta di accreditamento dei corsi di diploma accademico di primo livello in Fashion Marketing Management (DIPL02) e Fashion Design Management (DIPL02) presentata per l'a.a. 2024/2025 dall'Istituto “Polimoda” di Firenze.

Si precisa che oggetto del presente parere sono esclusivamente i profili evidenziati dall'Istituto nelle controdeduzioni del 31 luglio 2025. Per tutti gli aspetti non espressamente richiamati nel presente parere, ci si riporta integralmente alle valutazioni espresse nel parere allegato alla delibera n. 150 del 9 luglio 2025.

## DOCUMENTAZIONE ESAMINATA

Il procedimento di rivalutazione dell'istanza di accreditamento *ex art.* 11 D.P.R. n. 212/2005 è consistito nell'esame della seguente documentazione:

- a) documentazione prodotta dall'Istituto per il tramite della piattaforma informatica indicata nella nota MUR n. 6310/2024;
- b) documentazione prodotta dall'Istituto in data 9 giugno 2025 a seguito di richiesta di integrazione documentale formulata dall'ANVUR in data 23 maggio 2025;
- c) documentazione prodotta dall'Istituto in data 31 luglio 2025 a seguito di preavviso di rigetto *ex art.* 10-*bis* della L. n. 241/1990 trasmesso dal MUR in data 24 luglio 2025.

### 1. ANALISI DELLE CONTRODEDUZIONI

Le controdeduzioni formulate dall'Istituto in data 31 luglio 2025 riguardano essenzialmente le criticità segnalate dall'ANVUR nel parere allegato alla delibera n. 150/2025, attinenti agli organi di governo e alle risorse di docenza. È opportuno precisare che, con riferimento alle altre criticità segnalate nel ridetto parere, relative alla produzione e alla ricerca artistica e alle risorse strumentali, l'Istituto si è impegnato a incrementare la produzione e la ricerca artistica e ad adeguare le risorse strumentali a disposizione dei corsi.

#### 1.1. *Organi di governo*

Nel parere del 9 luglio 2025 l'ANVUR ha evidenziato che, benché in linea generale gli organi di governo appaiano complessivamente costituiti in coerenza con i principi organizzativi previsti dal D.P.R. n. 132/2003, la modifica statutaria prodotta dall'Istituto tramite la piattaforma non prevede tra gli organi di governo il Collegio dei Professori (*cf.* art. 4, comma 1, lettera g) D.P.R. n. 132/2003) e il Direttore non è eletto dai docenti (*cf.* art. 4, comma 2, D.P.R. n. 132/2003) ma nominato dal Consiglio di Amministrazione (*cf.* pag. 3).

Nelle controdeduzioni del 31 luglio 2025, l'Istituto ha prodotto una nuova modifica statutaria che, a suo dire, sanerebbe le criticità rilevate.

Senonché, se la criticità relativa all'assenza del Collegio dei Professori viene sanata con l'introduzione tra gli organi di governo del Collegio dei docenti (*cf.* artt. 2, lettera i) e 11), la nuova modifica statutaria non sembra risolvere la criticità relativa all'elezione del Direttore. E invero, nell'art. 9 del nuovo Statuto di autonomia l'Istituto si è limitato a prevedere che l'individuazione del Direttore – che rimane nominato dal Consiglio di Amministrazione – avviene “*su segnalazione del Presidente*”, che lo sceglie “*tra candidati che siano in possesso dei requisiti di comprovata professionalità.*” È evidente che la previsione di una “procedura selettiva” del Direttore, seppur basata su requisiti di comprovata professionalità (che peraltro sono specificati solo nelle controdeduzioni del 31 luglio 2025 e non anche nella nuova proposta di modifica statutaria), non equivale certamente all'elezione da parte dei docenti, espressamente prevista dall'art. 4, comma 2, D.P.R. n. 132/2003. Di fatto, l'individuazione del Direttore da parte del Presidente (che, in base allo Statuto dell'Istituto, viene scelto secondo logiche privatistiche difformi da quelle previste dall'art. 5 D.P.R. n. 132/2003) consentirebbe un'indebita ingerenza dell'organo esecutivo sulle attività di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività artistico-scientifiche.

Per tali ragioni, le modifiche formulate dall'Istituto non consentono di ritenere lo statuto dell'Istituto pienamente conforme ai principi stabiliti dal D.P.R. n. 132/2003. **Sul punto si rimanda, in ogni caso, al M.U.R. per le verifiche di competenza.**

Si rileva, inoltre, che nelle controdeduzioni del 31 luglio 2025 l'Istituto non fa alcun cenno alla costituzione del Nucleo di Valutazione e all'elezione della Consulta degli Studenti, che lo Statuto di autonomia (*cf*r artt. 2, lettere m) e l), 13 e 12) annovera espressamente tra gli organi di governo dell'Istituto e che, allo stato, non risultano costituiti.

## ***1.2. Risorse di docenza***

In via preliminare, con riferimento alle risorse di docenza è opportuno sottolineare che, nell'integrazione documentale trasmessa il 9 giugno 2025, l'Istituto ha presentato una massiccia variazione del personale docente indicato nella piattaforma informatica in fase di presentazione dell'istanza – che ha riguardato 13 insegnamenti su 18 per il corso in Fashion Marketing Management e 9 insegnamenti su 24 per il corso in Fashion Design Management –, a suo dire connessa a motivi legati alla disponibilità dei docenti e a una complessiva redistribuzione del carico didattico necessitata dalla *“riscrittura degli ordinamenti, effettuata recependo in fase procedimentale le indicazioni del CNAM (richiesta supplemento istruttorio del 24/10/2024 e successiva delibera di approvazione dell'11/03/2025.)”*

Nel parere del 9 luglio 2025 l'ANVUR ha evidenziato che tali variazioni, oltre ad aver rappresentato un indebito aggravio della procedura valutativa (imponendo alla CEV-AFAM la “doppia valutazione” dei docenti originariamente proposti e dei loro sostituti), denotano l'assenza di un corpo docente stabile e consolidato per i corsi di cui è richiesto l'accreditamento. Nel ridetto parere, l'ANVUR ha evidenziato l'assenza di un'adeguata qualificazione, secondo i parametri indicati nelle Linee guida richiamate in premessa, dei docenti indicati in calce, per le motivazioni di seguito esposte:

### Corso in Fashion Marketing Management (DIPL02)

- Tecnologie del Prodotto Moda (ISST/04) 8 CFA – Mancanza requisito 1 e requisito 3
- Marketing della Moda 1 (ISSE/03) 12 CFA - Mancanza requisito 3
- Tecniche di Produzione Grafica 2 (ISDC/06) 4 CFA - Mancanza requisito 3
- Economia Industriale 3 (ISSE/01) 12 CFA - Mancanza requisito 3
- Metodologia della Progettazione (ISME/01) 12 CFA - Mancanza requisito 3
- Marketing della moda 3 (ISSE/03) 12 CFA – *Curriculum* mancante
- Scienze della comunicazione (ISDC/01) 6 CFA - *Curriculum* mancante
- Lingua inglese (ISSE/02) per le tre annualità 6 CFA – Docente non individuato

### Corso in Fashion Design Management (DIPL02)

- Prototipazione 1 (ISDE/04) 4 CFA – Mancanza requisito 1 e requisito 3
- Cartamodello 1 (ISST/04) 4 CFA - Mancanza requisito 1 e requisito 3
- Scienza e tecnologie dei materiali (ISST/02) 6 CFA - Mancanza requisito 1 e requisito 3
- Prototipazione 2 (ISDE/04) 4 CFA – Mancanza requisito 1 e requisito 3
- Marketing della moda 2 (ISSE/03) 12 CFA - Mancanza requisito 1 e requisito 3
- Prototipazione 3 (ISDE/04) 4 CFA – Mancanza requisito 1 e requisito 3
- Tecniche Grafiche 1 (ISDC/06) 6 CFA - Mancanza requisito 3
- Tecniche Grafiche 2 (ISDC/06) 4 CFA - Mancanza requisito 3
- Tecnologie della produzione (ISST/02) 4 CFA- Mancanza requisito 3
- Design della moda 1 (ISDE/05) 12 CFA – *Curriculum* mancante
- Design della moda 3 (ISDE/05) 12 CFA – *Curriculum* mancante
- Tecnologie del prodotto moda 3 (ISST/04) 4 CFA - *Curriculum* mancante
- Gestione dell'attività professionale (ISSE/02) 6 CFA - *Curriculum* mancante
- Cartamodello 2 (ISST/04) 4 CFA - *Curriculum* mancante
- Lingua inglese (ISSE/02) per le tre annualità 6 CFA – Docente non individuato

Con riferimento ai docenti privi di adeguata qualificazione di cui sopra, nelle controdeduzioni del 31 luglio 2025 l'Istituto sostiene in via generale che *“Per quel che riguarda il Requisito 1, in alcuni casi mancante, si ritiene che la “pertinenza” del requisito 2 incorpori implicitamente l’“adeguatezza” del requisito 1, rendendo quest'ultimo recessivo quando il primo è soddisfatto: a ben vedere, infatti, il requisito 2, essendo più specifico, può essere considerato prevalente (diversamente dall'ipotesi inversa).”*

L'affermazione è priva di pregio. Sul punto è opportuno rilevare che, come precisato dalle Linee guida ANVUR (cfr par. 4.2.2.1), *“Per quanto riguarda il profilo artistico/scientifico-professionale e di ricerca del docente e la pertinenza rispetto all'insegnamento affidato (Requisiti 1 e 2), rientrano in questo ambito e sono oggetto di valutazione:*

- *la produzione artistico/scientifica e l'attività di ricerca e/o professionale, di seguito definita per singolo settore AFAM;*
- *l'attività professionale documentata, con particolare riferimento a quella inerente alla materia di insegnamento;*
- *le pubblicazioni edite (cartacee e multimediali), con particolare riferimento a quelle inerenti alla materia di insegnamento.”*

L'adeguatezza del profilo artistico/scientifico-professionale e di ricerca del docente (requisito 1) non può ritenersi in alcun modo “incorporata” dalla pertinenza del profilo rispetto all'insegnamento affidato al docente (requisito 2). E infatti, mentre il requisito dell'adeguatezza fa riferimento a caratteristiche e volumi della produzione scientifico-artistica qualificata (differenziati per specifico settore) che consentono di comparare il docente esaminato con gli *standard* richiesti a un docente delle Istituzioni AFAM, il requisito della pertinenza si limita a fare riferimento all'attinenza della produzione scientifico-artistica e dell'attività professionale del docente con l'insegnamento attribuitogli/le. È evidente che, nel caso di un docente che documenti, per esempio, lo svolgimento di un'attività professionale attinente all'insegnamento di cui è assegnatario, possa ritenersi soddisfatto al più il requisito 2 e non certamente anche il requisito 1, atteso che lo svolgimento di attività professionali coerenti con la tematica dell'insegnamento affidato non può *ipso facto* attestare l'adeguatezza del profilo artistico/scientifico-professionale e di ricerca del docente rispetto agli *standard* richiesti ai docenti AFAM.

Parimenti infondata appare l'affermazione dell'Istituto secondo cui *“Per quel che riguarda nello specifico il Requisito 3, si sottolinea come le Linee Guida Anvur, sebbene descrivano il Requisito 3 come necessario per la valutazione positiva necessaria per il raggiungimento del 90% dei CFA, al par. 4.2.2.2 – Settorie ISIA (p. 11) indichino la presenza del titolo di studio come auspicabile senza fornire ulteriori indicazioni in merito.”* Si sottolinea, in proposito, che le Linee guida ANVUR prevedono (cfr par. 4.2.2.2) che, *“Per quanto riguarda il profilo culturale, di cui al Requisito 3, si fa riferimento esclusivamente al possesso di un titolo di studio di vecchio ordinamento (AFAM o universitario) o di formazione terziaria almeno di II livello (diploma accademico di II livello, laurea magistrale o specialistica universitaria), rilasciato da istituzioni statali italiane o straniere legalmente riconosciute. Per alcuni settori e/o per alcune discipline può essere auspicato o ritenuto indispensabile il possesso di uno specifico diploma accademico di II livello, oppure di una specifica laurea universitaria di II livello.”*

È evidente dunque che in base alle Linee guida è sempre richiesto il possesso di un titolo di studio di vecchio ordinamento (AFAM o universitario) ovvero di formazione terziaria almeno di secondo livello (diploma accademico di secondo livello, laurea magistrale o laurea specialistica) e che, per alcuni settori e/o discipline è possibile auspicare o ritenere indispensabile il possesso di uno specifico titolo (diploma accademico o laurea di secondo livello), in una determinata classe pertinente all'insegnamento indicato.

Ciò è ulteriormente specificato per il settore ISIA, in cui le Linee guida (cfr pag. 13) ritengono *“auspicabile il possesso di un titolo di studio di vecchio ordinamento o di formazione terziaria almeno di II livello pertinente all'insegnamento indicato.”* È evidente, quindi, che per i docenti incaricati di insegnamenti nel settore ISIA ciò che le Linee guida ritengono auspicabile non è il possesso di un titolo di studio (che, come visto in

precedenza, è richiesto sempre), ma il possesso di un titolo di secondo livello pertinente all'insegnamento affidato al docente. Anche sul punto, quindi, le osservazioni dell'Istituto appaiono infondate.

Con riferimento ai rilievi specifici sulla qualificazione della docenza, nelle controdeduzioni del 31 luglio 2025 l'Istituto propone di superare le criticità analiticamente segnalate nel parere ANVUR del 9 luglio 2025 procedendo a una nuova variazione delle assegnazioni degli insegnamenti originariamente inserite nella piattaforma informatica.

Sul punto è il caso di sottolineare che tale ennesima variazione della docenza – come specificato in precedenza l'Istituto aveva infatti già modificato le assegnazioni degli insegnamenti originariamente effettuate nell'integrazione documentale trasmessa il 9 giugno 2025 – ha costituito una deviazione significativa rispetto all'istanza proposta in origine.

Con segnato riguardo al **corso in Fashion Marketing Management**, nelle controdeduzioni del 31 luglio 2025 l'Istituto ha reso noto che per i quattro docenti di cui nel parere ANVUR del 9 luglio 2025 era stata evidenziata l'assenza di equipollenza del titolo estero (titolari degli incarichi di insegnamento delle discipline Tecnologie del prodotto moda, Marketing della moda 1, Metodologia della progettazione e Scienze della comunicazione) *“Polimoda ha deciso di intraprendere con i docenti stessi il percorso certificativo. I tempi tecnici per la raccolta della documentazione, che spesso si trova nei paesi di origine dei docenti stessi, è stata piuttosto lunga e complessa, ma i docenti in questione stanno producendo gli attestati e le certificazioni necessarie per procedere il riconoscimento (che si allegano) e dare inizio al processo.”* Per tali ragioni, l'Istituto ha espresso l'impegno *“ad affidare la titolarità dei medesimi insegnamenti a docenti che già risultano in forze su altre annualità del corso stesso e di cui i CV sono stati vagliati positivamente da Codesto Ente”*, indicati alle pagg. 4 e 5 delle controdeduzioni del 31 luglio 2025. L'Istituto ha altresì trasmesso i *curricula* dei docenti titolari degli insegnamenti Marketing della moda 3 (ISSE/03) e Scienze della comunicazione (ISDC/01), non trasmessi con l'istanza originaria.

Si segnala che alcuni dei docenti in questione avevano incarichi anche nel corso in Fashion Design Management.

In via preliminare va evidenziato che l'Istituto avrebbe dovuto acquisire il provvedimento di equipollenza del titolo estero dei quattro docenti in questione all'atto della formalizzazione dei rispettivi incarichi e, in ogni caso, entro il termine di chiusura della piattaforma informatica per la presentazione dell'istanza di accreditamento iniziale, non potendo certamente rinviare l'acquisizione dell'equipollenza a un momento successivo alla chiusura della piattaforma.

In ogni caso, dalla valutazione dei *curricula* dei docenti indicati in sostituzione di quelli di cui si attende il rilascio del provvedimento di equipollenza del titolo di studio estero emerge che i profili dei docenti incaricati degli insegnamenti di Marketing della moda 1 (ISSE/03) – 12 CFA, Economia industriale 3 (ISSE/01) – 12 CFA, Tecniche di produzione grafica 2 (ISDC/06) – 4 CFA e Metodologia della progettazione (ISME/01) – 12 CFA soddisfano i tre requisiti previsti dalle Linee guida ANVUR. Parimenti adeguato appare il profilo del docente incaricato sull'insegnamento di Marketing della moda 3 (ISSE/03) – 12 CFA, in precedenza non valutabile per mancanza del *curriculum*.

Il profilo della docente incaricata dell'insegnamento di Scienze della comunicazione (ISDC/01) – 6 CFA, invece, non soddisfa né il requisito 1 (il profilo artistico/scientifico-professionale e di ricerca non è adeguato) né il requisito 2 (il profilo artistico/scientifico-professionale e di ricerca e il titolo di studio posseduto non sono pertinenti all'insegnamento assegnato).

Si rileva, inoltre, che l'Istituto non ha indicato alcuna sostituzione della docente incaricata dell'insegnamento Tecnologie del Prodotto Moda (ISST/04) - 8 CFA (che rientra tra i quattro docenti per cui l'Istituto ha appena intrapreso l'iter per ottenere il provvedimento di equipollenza del titolo estero), per cui nel parere del 9 luglio 2025 l'ANVUR aveva espresso valutazione negativa, né ha indicato il nominativo del docente affidatario degli insegnamenti di lingua inglese, chiamato/a a coprire complessivi 6 CFA nelle tre annualità del corso.

Alla luce delle variazioni dei docenti indicate dall'Istituto nelle controdeduzioni del 31 luglio 2025, per il corso in **Fashion Marketing Management** la valutazione sull'adeguatezza delle risorse di docenza evidenzia che persistono sicuramente 14 CFA affidati a docenti non in possesso dei requisiti 1, 2 e 3 di cui alle Linee Guida ANVUR, pari al 9,3% dei 151 CFA totali. Dal computo complessivo dei CFA, infatti, sono esclusi i CFA per tirocini, laboratori, prova finale e i 6 CFA relativi all'insegnamento della lingua inglese, in quanto non caratterizzante rispetto agli obiettivi formativi del corso in oggetto. Sono valutati positivamente i docenti affidatari di complessivi 137 CFA, pari al 90,7% (137 su 151 totali esclusi anche i 6 CFA dedicati alla lingua inglese), appena sufficiente per il superamento della soglia prevista.

In considerazione di quanto sopra si può **esprimere una valutazione positiva circa l'adeguatezza della docenza per il corso in Fashion Marketing Management, con la raccomandazione di reclutare quanto prima un docente adeguato per l'insegnamento della lingua straniera.**

Quanto al corso in **Fashion Design Management**, invece, nelle controdeduzioni del 31 luglio 2025 l'Istituto ha trasmesso i *curricula* dei tre docenti titolari degli insegnamenti di Design della moda 1 (ISDE/05) – 12 CFA, Design della moda 3 (ISDE/05) – 12 CFA, Cartamodello 2 (ISST/04) – 4 CFA e Tecnologie del prodotto moda (ISST/04) – 4 CFA e Gestione dell'attività professionale (ISSE/02) – 6 CFA, non trasmessi con l'istanza originaria e, preso atto dei rilievi contenuti nel parere ANVUR del 9 luglio 2025, si è impegnata *“ad affidare la titolarità dei medesimi insegnamenti a docenti che già risultano in forze su altre annualità del corso stesso e di cui i CV sono stati vagliati positivamente da Codesto Ente”* (cfr pag. 5).

Dalla valutazione dei *curricula* originariamente non trasmessi e dei docenti variati, si rileva che solo la docente incaricata degli insegnamenti di Prototipazione 1, 2 e 3 (ISDE/04) – complessivi 12 CFA nelle tre annualità, Cartamodello 1 e 2 (ISST/04) – complessivi 8 CFA e Tecnologie del prodotto moda 3 (ISST/04) – 4 CFA e i docenti incaricati degli insegnamenti Marketing della moda 2 (ISSE/03) – 12 CFA, Tecniche grafiche 1 (ISDC/06) – 6 CFA e Tecniche grafiche 2 (ISDC/07) – 4 CFA e Gestione dell'attività professionale (ISSE/02) – 6 CFA soddisfano i tre requisiti previsti dalle Linee guida ANVUR.

I docenti incaricati per gli insegnamenti di Design della moda 1 (ISDE/05) – 12 CFA e di Design della moda 3 (ISDE/05) – 12 CFA non soddisfano il requisito 3 delle Linee guida, non essendo in possesso di adeguato titolo di studio né di un'attività di insegnamento con titolarità in corsi di formazione superiore presso istituti italiani statali o riconosciuti dallo Stato per almeno due annualità (anche non consecutive) e con contratto di insegnamento relativo allo stesso settore disciplinare dell'insegnamento indicato, o presso istituti stranieri, con contratto relativo a insegnamenti equipollenti.

Si rileva, inoltre, che l'Istituto non ha indicato alcuna sostituzione per i docenti di Scienza e tecnologia dei materiali (ISST/02) – 6 CFA e di Tecnologie della produzione (ISST/02) – 4 CFA per cui nel parere del 9 luglio 2025 l'ANVUR aveva espresso valutazione negativa, né ha indicato il nominativo del docente affidatario degli insegnamenti di lingua inglese, chiamato/a a coprire complessivi 6 CFA nelle tre annualità del corso.

Anche alla luce delle variazioni dei docenti indicate dall'Istituto nelle controdeduzioni del 31 luglio 2025, per il corso in **Fashion Design Management la valutazione sull'adeguatezza delle risorse di docenza rimane negativa**, perché i docenti comunque ritenuti non in possesso dei requisiti 1, 2 e 3 di cui alle Linee guida ANVUR risultano essere affidatari di complessivi 34 CFA, pari al 22,5% dei 151 totali (anche escludendo dal conteggio sia i CFA relativi ai tirocini, ai laboratori, alla prova finale che quelli relativi all'insegnamento della lingua inglese).

Si osserva, inoltre, che, benché le variazioni dei docenti da ultimo proposte non incidano sui requisiti quantitativi della docenza previsti dalle Linee guida ANVUR, appare incongrua la redistribuzione degli insegnamenti su un numero ridotto di docenti. Nel caso in esame, per il corso in Fashion Design Management, appare inopportuno l'affidamento a un'unica docente di ben sei discipline – Prototipazione 1, 2 e 3 (ISDE/04), Cartamodello 1 e 2 (ISST/04) e Tecnologie del prodotto moda 3 (ISST/04) – corrispondenti a un totale di 24 CFA.

**La valutazione delle risorse di docenza a disposizione dell'Istituto si conferma dunque negativa**, per il corso in Fashion Design Management atteso che dalla documentazione complessivamente prodotta nel corso del procedimento e dalle controdeduzioni del 31 luglio 2025 non emergono evidenze atte a comprovare il possesso da parte dei docenti indicati dei requisiti previsti dalle Linee guida ANVUR per una quota pari almeno al 90% dei CFA.

Per il corso in Fashion Marketing Management invece si esprime una **valutazione positiva**, rivedendo il giudizio espresso in via preliminare, in quanto, alla luce delle variazioni dei docenti indicate dall'Istituto nelle controdeduzioni del 31 luglio 2025 e non considerando i CFA attribuiti all'insegnamento della lingua inglese, la quota minima del 90% di CFA affidati a docenti valutati positivamente si ritiene raggiunta.

## 2. PARERE DEFINITIVO

Dall'analisi della documentazione complessivamente prodotta dall'Istituto (analiticamente indicata *supra*) e tenendo conto dell'analisi delle controdeduzioni formulate, si conferma che l'istanza di accreditamento iniziale formulata dall'Istituto "Polimoda", in relazione al corso in Fashion Design Management non è assistita da requisiti di adeguatezza delle risorse di docenza, così come definiti dalle Linee guida ANVUR per l'accREDITamento iniziale di nuove Istituzioni non statali AFAM.

In relazione invece al corso in Fashion Marketing Management si esprime una valutazione positiva circa l'adeguatezza della docenza a disposizione.

Si riporta di seguito la valutazione espressa per ciascun requisito, e per ciascuno dei corsi proposti, che va letta integrando quanto già evidenziato nel parere ANVUR di cui alla delibera n. 150 del 9 luglio 2025, che si ritiene integralmente richiamato, con la valutazione delle controdeduzioni di cui alla presente delibera.

### CORSO IN FASHION DESIGN MANAGEMENT (DIPL02)

Requisito	Valutazione
<b>Risorse strutturali</b>	Le risorse strutturali indicate nella documentazione complessivamente prodotta appaiono complessivamente adeguate, anche alla luce dell'impegno espresso dall'Istituto in sede di controdeduzioni a integrare le risorse strumentali a disposizione dei corsi di cui è richiesto l'accREDITamento con strumentazione tecnologica più attuale.  Si conferma, pertanto, la <b>valutazione positiva</b> espressa nel parere allegato alla delibera n. 150 del 9 luglio 2025, come integrata dalle valutazioni contenute nella presente delibera.
<b>Risorse di personale</b>	Dall'esame delle osservazioni prodotte dall'Istituto in sede di controdeduzioni si conferma la <b>valutazione negativa</b> espressa nel parere allegato alla delibera n. 150 del 9 luglio 2025 in quanto la quota di CFA affidati a docenti valutati negativamente è pari al 22,5%.
<b>Risorse finanziarie</b>	Le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie necessarie per garantire la sostenibilità del progetto presentato appaiono complessivamente adeguate.  Si conferma, pertanto, la <b>valutazione positiva</b> espressa nel parere allegato alla delibera n. 150 del 9 luglio 2025.

### CORSO IN FASHION MARKETING MANAGEMENT (DIPL02)

Requisito	Valutazione
<b>Risorse strutturali</b>	<p>Le risorse strutturali indicate nella documentazione complessivamente prodotta appaiono complessivamente adeguate, anche alla luce dell’impegno espresso dall’Istituto in sede di controdeduzioni a integrare le risorse strumentali a disposizione dei corsi di cui è richiesto l’accreditamento con strumentazione tecnologica più attuale.</p> <p>Si conferma, pertanto, la <b>valutazione positiva</b> espressa nel parere allegato alla delibera n. 150 del 9 luglio 2025, come integrata dalle valutazioni contenute nella presente delibera.</p>
<b>Risorse di personale</b>	<p>Dall’esame delle osservazioni prodotte dall’Istituto in sede di controdeduzioni si rivede il giudizio espresso in fase preliminare esprimendo una <b>valutazione positiva</b> in quanto la quota di CFA affidati a docenti valutati positivamente è pari al 90,7%, di poco superiore alla soglia del 90%.</p>
<b>Risorse finanziarie</b>	<p>Le condizioni patrimoniali, economiche e finanziarie necessarie per garantire la sostenibilità del progetto presentato appaiono complessivamente adeguate.</p> <p>Si conferma, pertanto, la <b>valutazione positiva</b> espressa nel parere allegato alla delibera n. 150 del 9 luglio 2025.</p>

Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR, in sede di parere definitivo, conferma il **parere negativo** espresso con delibera n. 150 del 9 luglio 2025 a cui si rinvia per le parti non dettagliate nella presente per il corso in **Fashion Design Management (DIPL02)**.

Si esprime **parere positivo** sull’istanza di accreditamento iniziale proposta dall’Istituto “Polimoda” di Firenze, ai sensi dell’art. 11 D.P.R. n. 212/2005, limitatamente al solo corso di diploma accademico in **Fashion Marketing Management (DIPL02)** e si raccomanda all’Istituto di superare le criticità segnalate nel presente parere circa la corretta costituzione e funzionamento degli organi di governo e di dar seguito alle raccomandazioni poste per l’integrazione delle risorse strumentali e il consolidamento della docenza.